



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

Circolare clienti n. 44/T/2020

Pieve di Soligo, 29 Maggio 2020

OGGETTO: ART. 119, 121 DECRETO LEGGE RILANCIO

Gentili clienti,

con la presente intendiamo informarvi rispetto ad alcune delle principali misure fiscali introdotte con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), recentemente pubblicato in G.U., recante misure a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie legate all'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

ART. 119 – ECOBONUS, SISMABONUS, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE CON DETRAZIONE DEL 110%

L'art. 119 del DL 19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) prevede l'incremento al 110% dell'aliquota spettante per specifici interventi volti al risparmio del consumo di energia, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Di seguito si propone un'analisi dei principali interventi con focus su quelli di riqualificazione energetica.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON BONUS AL 110%

SOGGETTI BENEFICIARI

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati da:

- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Nel caso in cui i lavori siano eseguiti su singole unità immobiliari, la detrazione spetta soltanto alle persone fisiche (la detrazione non compete ad esempio per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e negli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione).

Per quanto riguarda gli interventi realizzati su parti comuni condominiali non è chiaro se l'agevolazione possa riguardare anche soggetti Ires (a tal proposito si attendono opportuni chiarimenti ufficiali).

SOGGETTI ESCLUSI

La detrazione con aliquota al 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica sono sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (si ritengono escluse le seconde case).

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AGEVOLABILI

La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, nei seguenti casi:

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo



TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE MASSIMO DI SPESA
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (cappotto termico).	La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.	La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione.	La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013*, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano **eseguiti congiuntamente** ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

*** TIPOLOGIA DI SPESE ART. 14, DL n. 63/2013**

Interventi su parti comuni condominiali o su singole unità immobiliari	Detrazione spettante (non considera DI Rilancio)	Detrazione massima
Serramenti e infissi	50%	€ 60.000
Schermature solari		€ 60.000
Caldaie a biomassa		€ 30.000
Caldaie a condensazione classe A		€ 30.000
Pompe di calore	65%	€ 30.000
Scaldaacqua a pompa di calore		€ 30.000
Coibentazione involucro		€ 60.000
Collettori solari		€ 60.000
Generatori ibridi		€ 30.000
Sistemi building automation		Non prevista
Microcogeneratori		€ 100.000



Per gli interventi, indicati nella tabella precedente con la sola eccezione delle caldaie a biomassa, eseguiti sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari che compongono il singolo condominio si applica percentuale del 65%.

Interventi su parti comuni condominiali	Detrazione spettante (non considera DI Rilancio)	Limite spesa
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente	70%	Ammontare complessivo delle spese non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + qualità media dell'involucro	75%	
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico	80%	Ammontare complessivo delle spese non superiore a € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 2 classi rischio sismico	85%	

MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DELL'EDIFICIO

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, inoltre, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri provvedimenti. Detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

La classe energetica deve essere dimostrata mediante attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.

MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE E RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

Per fruire della detrazione in esame per gli interventi di riqualificazione energetica le spese devono essere sostenute **dall'1.7.2020 al 31.12.2021** (per determinare il periodo di effettuazione delle spese si fa riferimento alla data del bonifico a prescindere dalla data di inizio lavori).

Il superbonus deve essere ripartito tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo.

INTERVENTI ANTISISMICI CON BONUS AL 110%

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell'art. 16 del DI 63/2013 (interventi che permettono di beneficiare del c.d. sismabonus).

Nel caso siano stati eseguiti gli interventi antisismici di cui sopra e la detrazione nella misura del 110% sia stata ceduta ad un'impresa di assicurazione con la quale viene contestualmente stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef prevista nell'art. 15 co. 1 lett. f-bis) del Tuir, spetta nella misura del 90%.

La citata lett. f-bis) consente infatti di beneficiare della detrazione Irpef al 19% per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate dall'1.1.2018 relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI CON BONUS AL 110%

La detrazione Irpef prevista dall'art. 16-bis co.1 del Tuir per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per:

- l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
- le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021,

se è stato eseguito congiuntamente con uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici di cui sopra.

In questo caso il limite di spesa detraibile:

- spetta fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
- In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
- La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI CON BONUS 110%

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici di cui sopra, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici la detrazione spetta nella misura del 110%.

ART. 121 – CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati successivamente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

INTERVENTI AGEVOLATI

- Recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) Tuir
- Riqualificazione energetica di cui all'arti. 14 D.L. 63/2013 (vedi tabella precedente con indicazione interventi), compresi quelli per i quali spetta la detrazione al 110%;
- Adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013, n. 63, compresi quelli per i quali spetta la detrazione al 110%;
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. Bonus Facciate);
- Installazione di impianti solari fotovoltaici, (art. 16-bis co. 1 lett. h Tuir), compresi quelli per i quali spetta la detrazione al 110%;



- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli per i quali spetta la detrazione al 110%.

VISTO DI CONFORMITÀ PER INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110%

Nel caso siano stati effettuati interventi previsti dall'art. 119 del DL 34/2020 (primo tema trattato dalla presente circolare) che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE

L'opzione dovrà essere comunicata:

- esclusivamente in via telematica;
- secondo quanto disposto con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definirà le modalità attuative.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 121 del DL 34/2020 saranno emanate con un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate entro il 18.06.2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio fissata al 19.05.2020).

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità, il riferimento è la Dott.ssa Zannoni Serena (szannoni@secheassociati.com)

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Sech e Associati